

## PROPOSTA DI LEGGE DELEGA

---

### DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DELL'ORDINE DEI TECNICI LAUREATI PER L'INGEGNERIA. UNIFICAZIONE DEI COLLEGI DEI GEOMETRI, PERITI AGRARI E PERITI INDUSTRIALI

#### Art. 1

##### *(Principi fondamentali)*

Le leggi e i regolamenti dello Stato e delle regioni nelle materie di cui alla presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione, si conformano ai seguenti principi:

- a) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti a un'effettiva e informata facoltà di scelta e a un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;
- b) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela e sulle disposizioni contenute all'art. 11, lett. d) e art. 12 Direttiva 2005/36/CE, così come recepita dall'art. 19, comma 1, lett. d) e dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 (e s.m.i.), le professioni intellettuali affini da unificare in un solo Ordine o albo professionale, in modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente;
- c) prevedere che l'accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità al diritto comunitario attraverso un esame di Stato che consista nell'accertamento del livello formativo specifico, nella verifica dell'effettività e dell'utilità del tirocinio svolto;
- d) riconoscere il principio secondo cui gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa, contabile e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato;
- e) prevedere forme specifiche di formazione permanente attraverso un sistema di crediti, riconosciuti anche dall'università o dalle scuole di alta formazione;
- f) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, anche attraverso la costituzione di società multidisciplinari di professionisti, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali connessi al suo esercizio, il rispetto delle regole deontologiche, alle quali il professionista deve ispirare lo svolgimento dell'attività professionale;
- g) attuare il principio di separazione organica tra consigli dell'Ordine e organi di disciplina, eletti separatamente dai consigli degli Ordini, che amministrano i procedimenti sanzionatori e che devono comunque essere composti con la presenza di membri non appartenenti alla sede territoriale dell'Ordine professionale presso cui è iscritto il professionista.

#### Art. 2

##### *(Istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria e unificazione delle categorie professionali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali)*

1. È istituito l'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria, nel quale debbono essere iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio universitario triennale o formazione equivalente nei settori tecnico-agro-ingegneristici, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentiti i Consigli nazionali dei geometri e

geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati, al fine di:

- a) definire le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale, dei consigli locali e dei relativi organi esecutivi dell'Ordine professionale di cui all'art. 2, nonché la loro composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività;
- b) individuare i titoli universitari, le classi di laurea ed i titoli o formazioni equivalenti, che costituiscono i requisiti di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- c) istituire nell'albo tre settori di competenza e distinte sezioni di specializzazione, individuate in base ai diversi percorsi formativi dei possessori dei titoli di cui alla lettera b);
- d) definire l'ambito, le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti dei regolamenti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 e del Dpr 5 giugno 2001, n. 328, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi, ai singoli percorsi formativi;
- e) determinare le prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'iscrizione ai settori istituiti, di cui alla lett. c), con la previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso degli studi ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato in funzione dell'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini territoriali;
- f) adottare norme transitorie che disciplinino l'iscrizione all'Ordine per gli iscritti negli albi dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati, con riferimento ai rispettivi settori e con specifica indicazione, per ciascuna categoria, del titolo di studio, dell'anzianità di iscrizione, dell'esperienza professionale, della specializzazione e del collegio di provenienza;
- g) tutelare il nuovo titolo professionale di "tecnico laureato per l'ingegneria", utilizzabile soltanto dagli iscritti nel relativo Ordine professionale;
- h) adottare le norme transitorie che garantiscano, lo scioglimento degli attuali organismi dirigenti dei Consigli nazionali e dei collegi dei soggetti di cui al comma 1, le maggioranze e la distribuzione delle cariche, assicurando a ciascuno dei settori di cui alla lettera c) del presente comma almeno un rappresentante all'interno degli organi collegiali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, nonché l'ambito territoriale degli ordini territoriali e le procedure di prima elezione dei rispettivi organismi direttivi, che garantiscano la confluenza degli enti nazionali e locali dei tre attuali Collegi, nei rispettivi enti del nuovo Ordine professionale, di cui al comma 1;
- i) determinare dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il termine entro il quale è possibile proporre domanda di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di perito industriale, geometra e perito agrario, unificati nel nuovo Ordine, con i requisiti previsti dalla Legge 2 febbraio 1990, n. 17, Legge 7 marzo 1985, n. 75 e Legge 21 febbraio 1991 n. 54;
- j) stabilire il riconoscimento agli ordini territoriali della facoltà di istituire apposite scuole di alta formazione per i professionisti ed i tirocinanti, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione professionale, dello svolgimento della formazione permanente, del tirocinio, senza alcun aggravio di spesa sul bilancio dello Stato. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, riconosce con decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio delle funzioni in materia di formazione da parte degli ordini territoriali;

- k) prevedere la proroga degli organi dei Consigli nazionali e locali dei collegi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 30 giugno del primo anno successivo a quello di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, nonché la proroga degli organi deliberativi e amministrativi dei rispettivi enti previdenziali in carica;
- l) prevedere l'abrogazione delle leggi e dei regolamenti in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

### Art. 3

*(Unificazione della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati e della Gestione separata dei periti agrari e dei periti agrari laureati presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti misure volte all'unificazione della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati e della Gestione separata dei periti agrari e dei periti agrari laureati presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli, sentiti i Presidenti delle Casse, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) definire le modalità del processo di unificazione in modo da assicurare, nel rispetto dell'autonomia già riconosciuta alle dette Casse dalla vigente normativa, la sostenibilità delle prestazioni del regime unificato, attraverso misure graduali che tengano conto della diversità delle attuali gestioni previdenziali;
  - b) promuovere e sostenere il progetto di unificazione adottato dagli organi direttivi degli enti partecipanti alla fusione sulla base di bilanci di unificazione descrittivi delle situazioni patrimoniali in atto e bilanci attuariali che tengano conto delle previsioni sulle dinamiche demografiche e sull'andamento delle iscrizioni degli assicurati, secondo criteri in grado di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario del nuovo ente;
  - c) individuare per le prestazioni erogate dal nuovo Ente un tasso di sostituzione a regime che sia coerente con i parametri di sostenibilità individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 2007, recante la determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" 6 febbraio 2008, n. 31;
  - d) adottare norme che consentano, nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità assicurative già maturate, la liquidazione dei trattamenti con un sistema di calcolo che tenga conto della modalità previste dall'art. 4, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42;
  - e) prevedere l'esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione, ivi compresa ogni operazione volta al trasferimento dei beni patrimoniali;
  - f) prevedere una fase transitoria, con tre gestioni separate, al fine di assicurare il riassetto degli organi rappresentativi, nonché il completamento del processo di unificazione della gestione contributivo-previdenziale, della gestione patrimoniale ed amministrativa e della gestione del personale, secondo un piano operativo predisposto dai Presidenti delle Casse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
  - g) prevedere la proroga degli organi degli Enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno per un anno successivo a quello di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 del presente articolo.